

DELIBERA N. 239/19/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL
COMUNE DI CORTE PALASIO (LODI) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 giugno 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTE le note del 17, 24 e 30 maggio 2019 (rispettivamente prot.lli n. 213995, n. 225854 e n. 235271) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Corte Palasio a seguito della segnalazione inoltrata dalla Prefettura di Lodi a firma del sig. Claudio Manara, candidato Sindaco per la Lista Aria Nuova nel rinnovo di detto Comune del 26 maggio 2019, con la quale si asserisce la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in quanto *“in data 4 maggio 2019 e 11 maggio 2019 sono apparsi sulla pagina Facebook ufficiale del Comune due post con didascalie e fotografie che ritraggono il Sindaco con alcuni studenti e con un*

gruppo di atleti portatori di handicap". Al riguardo, il Comitato, dopo aver avviato il procedimento, a seguito della contestazione in data 17 maggio 2019 e della comunicazione del Comune di Corte Palasio di aver *"provveduto a rimuoverle tempestivamente dalla pagina facebook del Comune"*, dopo successiva verifica, ha proposto l'archiviazione del procedimento;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 21 maggio 2019, anche qui pervenuta in pari data (n.s. prot. n. 218838), con la quale il Sindaco del Comune di Corte Palasio, Marco Stabilini, ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, rappresentando che *«le contestate foto "postate" su facebook erano state pubblicate in perfetta buona fede, senza che ci rendessimo conto di violare alcuna disposizione normativa»* e comunicando di aver *"provveduto a rimuoverle tempestivamente dalla pagina facebook del Comune"*;

PRESA VISIONE dei post pubblicati in data 4 maggio 2019 e 11 maggio seguente sul profilo *facebook* del Comune di Corte Palasio rispettivamente dal titolo *"Oggi consegnate le borse di studio ai più meritevoli"* con le fotografie del Sindaco Marco Stabilini con gli studenti e dal titolo *"Seduta conviviale con gli atleti special olimpici di Mandello al Lario"* sempre con foto del Sindaco Stabilini con un gruppo di atleti portatori di handicap, nonché dell'intera documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *"proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari"*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *"a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché*

quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che l'attività di informazione e comunicazione realizzata dal Comune di Corte Palasio oggetto di segnalazione e contestazione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni per il rinnovo del Comune del 26 maggio 2019, risultando successiva alla convocazione dei comizi elettorali e riconducibile quindi al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che la pubblicazione dei post segnalati appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto redatta in forma personale con esplicito riferimento al Sindaco Marco Stabilini;

RITENUTO che, come rappresentato e verificato dal Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia, la rimozione dal profilo *facebook* del Comune di Corte Palasio dei post oggetto di contestazione configuri un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

PRESO ATTO dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25, comma 10, della delibera n. 109/19/CONS;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Corte Palasio e trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi